COMUNE DI VICENZA

P.G.N. 71784/2018

ATTO DI CONCESSIONE

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì 14 maggio 2018

TRA

il Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241), rappresentato dal signor Di Pace dott. Ruggiero, nato a Trani (BA) il 07 febbraio 1957, Direttore del Settore Patrimonio, Espropri e Servizi Abitativi, domiciliato per la carica a Vicenza presso la sede comunale, che agisce in esecuzione della determinazione P.G.N. 64155/952 del 27/04/2018

E

l'Associazione Nazionale Italiana Ex Legionari della Legione Straniera Francese (A.N.I.E.L.) (C.F./P.I. 95043620244) e la Federazione Nazionale Arditi d'Italia – Federazione Interprovinciale di Vicenza - F.N.A.I. (C.F./P.I. 95062550249) rappresentate dal sig. Farina Giovanni (C.F. FRNGNN47T03D379I) nato a Dueville (VI) il 03/12/1947, residente a Vicenza in Via Marosticana, 341 - in qualità di Presidente per F.N.A.I. e di Rappresentante delegato per A.N.I.E.L.

Si conviene quanto segue

1) Il Comune di Vicenza concede in uso precario all'Associazione Nazionale Italiana Ex Legionari della Legione Straniera Francese e alla Federazione Nazionale Arditi d'Italia i locali siti al terzo piano dello stabile in Via Porta Santa Croce n.2, censiti al N.C.U. al foglio 3, mappale 37, sub.15 e indicati nella planimetria allegata.

L'Associazione Nazionale Italiana Ex Legionari della Legione Straniera Francese e la Federazione Nazionale Arditi d'Italia – Federazione Interprovinciale di Vicenza devono condividere l'uso dei locali.

2) La durata della concessione in uso precario è stabilita in anni 3 (tre), decorrenti dal 1°

maggio 2018, salvo disdetta da inviarsi con 6 (sei) mesi di anticipo.

Alla scadenza la concessione in uso precario potrà essere rinnovata, a condizioni da determinarsi.

E' escluso il rinnovo tacito.

3) Il canone di concessione annuo che il Comune di Vicenza deve introitare per l'unità immobiliare concessa in uso all'Associazione Nazionale Italiana Ex Legionari della Legione Straniera Francese e alla Federazione Nazionale Arditi d'Italia − Federazione Interprovinciale di Vicenza ammonta ad € 700,00 (settecento/00).

Detto canone è ripartito in parti uguali tra la Federazione Arditi d'Italia – Federazione Interprovinciale di Vicenza e l'Associazione Nazionale Italiana Ex Legionari della Legione Straniera Francese che pertanto corrisponderanno al Comune di Vicenza il canone annuo di € 350,00 (trecentocinquanta/00) ciascuna ed effettueranno detto pagamento presso il concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali entro i primi 6 mesi di ciascun anno.

- 4) L'Associazione Nazionale Italiana Ex Legionari della Legione Straniera Francese, e la Federazione Nazionale Arditi d'Italia devono farsi carico delle spese condominiali inerenti all'unità immobiliare ottenuta in concessione.
- 5) Le Associazioni concessionarie utilizzare i locali ottenuti in concessione a magazzino.
- 6) Le concessionarie non possono cambiare la destinazione per cui i locali sono stati concessi.
- 7) Durante la concessione, la manutenzione ordinaria dei locali è a carico delle concessionarie, come pure la manutenzione straordinaria che dovesse rendersi necessaria a seguito della mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria.
- 8) Le Associazioni concessionarie non possono sub concedere in tutto o in parte il locale pena la revoca della concessione.

Le Associazioni concessionarie non possono cedere il presente atto di concessione.

- 9) Ciascuna Associazione concessionaria deve presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno una relazione sulle attività svolte l'anno precedente, con indicazione del numero di soci al 31 dicembre dell'anno precedente, della frequenza di utilizzo del locale, del numero medio degli utilizzatori e dei problemi di manutenzione.
- 10) A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, le concessionarie hanno versato presso la Tesoreria comunale un deposito cauzionale complessivo pari a tre mensilità del canone di concessione.

Qualora, in caso di violazione delle obbligazioni assunte con il presente atto di concessione previa verifica dello stato dell'immobile, il Comune di Vicenza dovesse utilizzare la garanzia, le concessionarie dovranno ricostruirla nell'ammontare stabilito di € 175,00 entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione con cui il Comune di Vicenza l'avviserà dell'avvenuto utilizzo.

- 11) Le spese per i consumi di acqua, luce e gas sono a carico dell'Associazione Nazionale Italiana Ex Legionari della Legione Straniera Francese e della Federazione Nazionale Arditi d'Italia, che dovranno provvedere all'intestazione delle forniture a proprio nome.
- 12) Le concessionarie dichiarano di aver preso visione dei locali oggetto del presente atto e di accettare gli stessi nello stato in cui si trovano.

Le concessionarie provvederanno a propria cura e spese all'eventuale tinteggiatura del locale, senza diritto di rimborso o indennizzo da parte del Comune di Vicenza, nemmeno al termine della concessione, comunque ciò avvenga.

13) Le concessionarie dichiarano di essere a conoscenza che i locali oggetto del presente atto sono inseriti in un immobile facente parte del patrimonio indisponibile del Comune di Vicenza e pertanto è soggetto agli articoli 824 e seguenti del Codice Civile,

per cui il rapporto conseguente al presente atto è sottratto alle norme del diritto privato e soggetto alle norme di diritto amministrativo, potendo il Comune medesimo revocare o modificare la concessione in qualsiasi momento a proprio giudizio insindacabile.

14) Il Comune di Vicenza si riserva di dichiarare decaduta la concessione in uso nel caso in cui le concessionarie non adempiano puntualmente le obbligazioni assunte con il presente atto, in particolare il puntuale pagamento del canone di concessione e l'osservanza delle norme per l'utilizzo dei locali riportate nell'allegato al presente atto, precisato che ogni conseguenza dannosa dovrà essere risarcita dalle concessionarie.

15) Le concessionarie sono uniche responsabili nei confronti del Comune di Vicenza per i danni arrecati al locale e alle parti comuni del complesso immobiliare dai propri soci e dalle persone cui consente l'accesso al locale.

Le concessionarie sollevano espressamente il Comune di Vicenza da qualsiasi responsabilità per eventuali danneggiamenti o furti che dovesse subire il materiale depositato presso il locale oggetto del presente atto.

- 16) Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di concessione ed unicamente nelle forme e nei limiti del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy.
- 17) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico delle concessionarie.

Ruggiero Di pace

Farina Giovanni

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI


UOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(R. DECRETO-LEGOE IS APRILE 1841, N. 651)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di VICEHZA Via PORTA SANTA COCE «2

Lire 150

Dine COTONE di MICENZA



SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO Compilata dal CEO CIDA	
_ANTONELLA . DI_NUONO	
DATA mg 97,65 circo nevi	
PROT. No della Provincia di COMUNIALE	0.00
ZA/12, ZA/2	
Firms: geon Autonale 6 Avoca	